



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MILANO - Sezione Specializzata in materia di impresa - B  
OTTAVA

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Enrico Consolandi  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 59467/2010 R.G. promossa da:  
MASSIMO TOSI (c.f. TSOMSM59C20F205C ), con il patrocinio degli avv. ZITO ANTONIO ,  
ATTORE;

contro:

CORSERO SRL (C.F. 11656820153 ), con il patrocinio dell'avv. MERLO ANDREA e  
CONVENUTO

ROBERTA SILVIA ZANINI (C.F. ZNNRRT59B59F205P ), con il patrocinio dell'avv. MERLO  
ANDREA

GIANNA BARALDI (C.F. BRLGNN31A59C707B ), con il patrocinio dell'avv. MERLO ANDREA  
CONVENUTO  
CONVENUTO

**CONCLUSIONI**

La parte convenuta ha concluso come da fogli prodotti nell'udienza del 16.10.2012, che qui si intendono richiamati; parte attrice non era presente ed ha concluso solo nella citazione, che qui si richiama.

**Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto**

L'attore, socio della società convenuta, impugna la delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del 23 luglio 2010 con la quale si disponeva l'azzeramento del capitale sociale per perdite e la ricapitalizzazione, per altro riconoscendo all'attore il diritto di opzione da esercitarsi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della delibera stessa, diritto di cui l'attore non si avvaleva, uscendo così dalla società.

Una certa importanza ha il fatto che l'attore sia marito della Zanini e genero della Baraldi, che sono le altre socie e che detenevano la maggioranza del capitale, oggi detengono l'intero capitale, nonché il fatto che l'unione coniugale fosse ai tempi in severa crisi.

Motivi d'impugnazione sono:

1. illegittima convocazione dell'assemblea, per essersi il consiglio di amministrazione che la ha indetto tenutosi illegittimamente, perché in assenza dell'attore, che ne era presidente e che nell'imminenza della riunione, peraltro non convocata, si allontanò dalla riunione con le due donne, a seguito di una lite con la moglie e suocera, abbandonando il luogo in cui poco dopo si è tenuto il consiglio di amministrazione.
2. Abuso di potere per essere stata fatta l'operazione di ricapitalizzazione, con abuso di potere ed in particolare in odio dell'attore, al fine di estrometterlo dalla compagine sociale, conoscendo moglie e suocera che egli non era in grado di procedere alla ricapitalizzazione per parte sua, anche solo per la sua partecipazione del 15%.



Si oppone la società convenuta, nonché le due socie, comunque e parte dall'attore, sostenendo che come da pronuncia della cassazione del 12 gennaio 2010 numero 259 il vizio della deliberazione consiliare di convocazione dell'assemblea non può riflettersi come causa di inesistenza o di invalidità sulle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Quanto alla seconda obiezione dell'attore, la società convenuta rileva come il bilancio al 31 dicembre 2009, approvato dalla società prima della delibera del 23 luglio 2010 ricapitalizzazione, recasse perdite rispetto alle quali era doveroso intervenire. Da ciò la parte convenuta deduceva l'assenza dell'asserito vizio di eccesso di potere.

Parte convenuta deduceva anche la lite temeraria dell'attore.

Le richieste istruttorie della parte attrice sono state rigettate, vertendo sostanzialmente sulla lite coniugale in corso, che deve essere riconosciuta estranea alla vicenda societaria e comunque costituisce un dato scontato e ammesso per pacifico dalla parte convenuta, sul quale dunque è inutile ulteriormente approfondire la prova.

L'attore ha poi mutato difensore, ma nessuno per lui si è presentato all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Deve riconoscersi la correttezza dell'argomentazione di parte convenuta quanto al precedente di cassazione che è in termini e fa prevalere l'aspetto sostanziale sulle formalità di decisione della convocazione, per cui, stabilito che la maggior parte del consiglio di amministrazione aveva intenzione di convocare l'assemblea e che ciò comunque doveva esser fatto per legge in presenza di perdite, la eventuale invalidità del consiglio di amministrazione, al quale erano comunque presenti due membri su tre ed avrebbe dovuto per legge deliberare in punto perdite, non può riverberarsi sulla validità della riunione dei soci, che sono stati comunque raggiunti dalla notizia della riunione assembleare e del suo oggetto.

La approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009 in perdita, avvenuta con assemblea precedente a quella qui impugnata, rende infondata la obiezione circa l'essere stata la delibera del 23 luglio 2010 adottata al solo fine di estromettere il socio in difficoltà finanziarie.

La delibera di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009 non è stata contestata né impugnata dall'attore, il quale nel presente giudizio non prende posizione circa questa obiezione, contenuta nella comparsa di risposta, limitandosi a depositare, dopo la citazione nella quale non fa menzione dell'approvazione di questo bilancio, la memoria 5 marzo 2011 contenente unicamente indicazione di prova, assai approfondite quanto alla genesi della società e ai rapporti coniugali e con la famiglia della moglie, ma prive di qualsiasi obiezione al rilievo dei convenuti per cui alle perdite pacificamente accertate dal bilancio al 31 dicembre 2009 si doveva in qualche modo far fronte e gli amministratori dovevano porre la questione ai soci – per altro coincidenti con gli amministratori.

In tale situazione è chiaro che l'interesse preminente della società alla ricapitalizzazione per continuare l'attività esclude che possa ritenersi fondato il dedotto vizio di eccesso di potere.

L'impugnazione va dunque rigettata.

Poiché la lite si inquadra in un contesto assai agitato, in una lite palese avvenuta al momento del consiglio di amministrazione, nonché epr il fatto che quanto al vizio di convocazione si tratta di questione con un solo precedente di Cassazione, non si reputa di poter accogliere la domanda di lite temeraria, stante l'assenza di chiarezza sui motivi che hanno determinato l'abbandono del luogo in cui poi si è tenuto il consiglio di amministrazione che ha convocato l'assemblea.

Le spese tuttavia incombono sicuramente all'attore e sono liquidate con lo scaglione 25.000-50.000 euro.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, respinge le domande tutte delle parti.

Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 23,62 per spese, € 4.500 per compenso d'avvocato oltre IVA e CPA.



